

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

## **Circolare n°1 del 13.01.2017**

### **Le principali novità fiscali della legge di stabilità 2017**

**La Legge di Stabilità 2017, con effetto dal 1° gennaio 2017, ha introdotto significative novità in ambito di reddito d'impresa, con particolare riguardo all'imposta Iri, al super ammortamento, alla deduzione Ace, al regime per cassa dei contribuenti in contabilità semplificata, alla riapertura dei termini per il trasferimento agevolato e la rivalutazione dei beni d'impresa. È altresì disposta la proroga delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie e bonus mobili, nonché la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni.**

La presente circolare affronta schematicamente al solo fine conoscitivo, i principali argomenti di interesse. Per quelli più importanti seguiranno a breve circolari specifiche.

#### **1) Imposta sul reddito d'impresa (IRI)**


Una delle principali novità è l'introduzione dell'**art. 55-bis del DPR 917/86**, secondo cui il reddito d'impresa degli **imprenditori individuali** e delle **società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria** (volume d'affari superiore ad euro 400.000 per attività di prestazioni di servizio ed ad euro 1.000.000 per attività di cessione di beni) è assoggettato su opzione dell'impresa a tassazione separata con l'aliquota del 24% per la parte non prelevata o distribuita ai soci.

Le **somme prelevate a favore** dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci e come tale saranno assoggettate ad irpef in modo ordinario.

Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria **possono optare per l'applicazione dell'art. 55-bis del TUIR**. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.


MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE



Nel complesso, la nuova disciplina consente dunque:

1. di **applicare una tassazione piatta ed allineata a quella dei soggetti IRES** alle somme che **restano nella disponibilità della società / impresa;**
2. di **applicare la tassazione proporzionale nei confronti delle somme prelevate dai soci / collaboratori / imprenditori**, evitando in ogni caso la loro imputazione automatica a prescindere dalla percezione (art 5 TUIR).



**Prelevamenti di somme assoggettate a tassazione separata** fanno "tornare" le somme escluse nel reddito d'impresa, con applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di tassazione.

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

## 2) Super ammortamento

- a) È stata confermata (fino al 31.12.2017 o fino al 30.06.2018 in caso di pagamento acconti per un importo pari almeno al 20% del costo di acquisto) la **maggiorazione del 40% degli ammortamenti** (esclusi i veicoli)
- b) La Legge di Stabilità 2017 ha, inoltre, disposto che – al fine di favorire **processi di trasformazione tecnologica e digitale** secondo il modello «Industria 4.0» – per gli investimenti effettuati nel predetto periodo, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A della Legge di Stabilità 2017, **il costo di acquisizione è maggiorato del 150**

Per la fruizione dei benefici di cui ai co.9 e 10 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2017, l'impresa è tenuta a produrre una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un **costo di acquisizione superiore ad euro 500.000**, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o B della Legge di Stabilità 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

## 3) Deduzione ACE

Sono state **modificate** le **disposizioni in materia di ACE** per consentire ad imprenditori individuali, SNC e SAS di beneficiare della deduzione sugli incrementi patrimoniali e di capitale proprio. L'agevolazione ACE, come in precedenza, continuerà ad applicarsi nei confronti di **società, enti e stabili organizzazioni in Italia** ma, viene previsto che l'agevolazione sia applicabile anche al reddito d'impresa di **persone fisiche, società in nome collettivo** e in **accomandita semplice** in regime di **contabilità ordinaria**.

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

Al riguardo si deve specificare che le **neo introdotte società in nome collettivo**, in **accomandita semplice** e **persone fisiche** possono beneficiare delle **stesse modalità di determinazione dell'incremento del capitale proprio già utilizzato per le società**. Viene stabilito, infatti, che tali soggetti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, **rilevano come incremento del capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010**.

Con riferimento all'aliquota, si deve precisare che le nuove disposizioni:

- **fissano in via definitiva l'aliquota al 2,7%** dall'ottavo periodo d'imposta;
- in via transitoria, **per il primo triennio al 3%**, e per i periodi d'imposta successivi nelle misure che seguono.

PERIODO D'IMPOSTA	
In corso al..	Aliquota
<b>(primo triennio)</b>	<b>3%</b> (in precedenza 3%)
31.12.2014	<b>4%</b> (in precedenza 4%)
31.12.2015	<b>4,5%</b> (in precedenza 4,5%)
31.12.2016	<b>4,75%</b> (in precedenza 4,75%)
31.12.2017	<b>2,3%</b> (in precedenza <b>definito dal MEF</b> )
<b>Successivamente (a regime)..</b>	<b>2,7%</b> (in precedenza <b>definito dal MEF</b> )

#### 4) Regime di cassa per i semplificati

È stato riformulato il **co. 1 dell'art. 66 del DPR 917/86**, stabilendo che nel caso dei soggetti che applicano, in base al DPR 600/73, il regime di contabilità semplificata (vedi i limiti riportati a a pag. 1), il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR e degli altri proventi di cui all'art. 89 del TUIR percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (*c.d. principio di cassa*).

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

Il reddito del periodo d'imposta in cui si applica l'art. 66 del TUIR è ridotto dell'importo delle **rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

I contribuenti devono **annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti**, indicando per ciascun incasso: *a)* il relativo importo; *b)* le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; *c)* gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio, precisando le informazioni di cui alla predette lett. b) e c).

**Questi registri sono sostituiti da quelli tenuti per l'Iva**, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 18, co. 4, del DPR 600/73).

Il successivo co. 5 stabilisce altresì che previa **opzione, vincolante per almeno un triennio**, tali contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel co. 1 dell'art. 18 del DPR 600/73.

Il contribuente ha **facoltà di optare per il regime ordinario**, evitando il regime "per cassa" e continuando quindi a determinare il reddito "per competenza", con effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

Le suddette disposizioni, riguardanti i contribuenti in contabilità semplificata, si applicano **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**: con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2017, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione dei predetti commi.

## **5) Assegnazioni agevolate beni ai soci**

La Legge di Stabilità 2017 ha riaperto i termini per l'applicazione della disciplina agevolativa delle assegnazioni o cessioni dei beni ai soci, ovvero delle trasformazioni in società semplice, **effettuate dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017**, secondo le disposizioni sotto riportate. Conseguentemente, le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci **beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione** o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare alcune disposizioni agevolative, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che iscritti entro il 31 gennaio 2016, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap**, nella misura dell'8%, ovvero del 10,50% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Per gli **immobili**, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il **valore normale** può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Le **riserve in sospensione d'imposta** ai soci annullate per effetto dell'assegnazione dei beni trasformano sono assoggettate ad **imposta** e quelle delle società che si **sostitutiva** nella misura del 13%.

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci effettuate in base alle suddette disposizioni, le aliquote dell'**imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Le società che si avvalgono delle suddette disposizioni devono versare il **60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2017** e la restante parte entro il 16 giugno 2018, con i criteri di cui al DLgs 241/1997. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

- **Estromissioni dell'imprenditore individuale**

La Legge di Stabilità 2017 ha riaperto i termini per l'applicazione della disciplina dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale **posseduti al 31 ottobre 2016, effettuata dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017.**

L'imprenditore individuale – che al 31 ottobre 2016 possedeva immobili strumentali può optare, entro il 31 maggio 2017, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, **con effetto dal 1° gennaio 2017**, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, pari all'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'assegnazione agevolata dei beni sui soci di società.

## **6) Rivalutazione quote, terreni e beni d'impresa**

- a) Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 viene rinnovata anche per il 2017 la **possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto:**
- di **partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;**
  - dei **terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche.**

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

La rideterminazione avverrà previo pagamento di un'imposta pari al **8%** determinata sui valori rivalutati.

La proroga, in particolare, si riferisce alla data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione (**dal 01.01.2016 al 01.01.2017**), mentre la decorrenza del termine di pagamento dell'imposta (massimo **tre rate annuali di pari importo**) viene fissata al **30.06.2017**.

- b) La manovra finanziaria prevede inoltre, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la **possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa** (strumentali e non) **e delle partecipazioni di controllo e di collegamento** (ed esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività di impresa) **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015** e ancora presenti nel bilancio successivo.

La rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa, e l'imposta sostitutiva sarà pari al **16% per i beni ammortizzabili** e al **12% per i beni non ammortizzabili** - per **l'affrancamento del saldo attivo** della rivalutazione è fissata **un'imposta sostitutiva del 10%** - e dovrà essere versata in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

## 7) Credito imposta per R&S

**La Legge di stabilità 2017 estende**, fino al 31.12.2020, il periodo in cui possono essere effettuati gli **investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**, con **elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiari**.



# DOTTORE COMMERCIALISTA

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

I programmi di intervento, come nel **periodo antecedente alle modifiche**, sono i seguenti:

<b>RICERCHE AMMISSIBILI</b>	
<b>Lettera</b>	<b>Descrizione tipologia di investimento</b>
<b>a</b>	Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
<b>b</b>	Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c).
<b>c</b>	Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
<b>d</b>	Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

SPESE AMMISSIBILI E ALIQUOTA	
Descrizione	Aliquota
<b>Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo</b> (prima personale altamente qualificato).	<b>50%</b>
<b>Quote di ammortamento</b> delle spese di acquisizione o utilizzazione di <b>strumenti e attrezzature di laboratorio</b> , nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un <b>costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto</b> .	<b>50%</b> (prima 25%)
Spese relative a <b>contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi</b> equiparati, e con <b>altre imprese comprese le start-up innovative</b> di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	<b>50%</b>
<b>Competenze tecniche e privative industriali</b> relative a un' <b>invenzione industriale o biotecnologica</b> , a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.	<b>50%</b> (prima 25%)

## 8) Recupero edilizio e risparmio energetico

**La Legge di Stabilità proroga l'agevolazione sul recupero edilizio** (2021 per le parti comuni degli edifici condominiali) nonché la **detrazione** (50%) per gli **interventi di ristrutturazione edilizia**.

Con riferimento alle **spese per interventi antisismici, dal 01.01.2017 al 31.12.2021** viene prevista una **detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2), che nella zona sismica (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una **riduzione del rischio sismico**.

# DOTTORE COMMERCIALISTA

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

<b>AGEVOLAZIONE</b>			
<b>Ipotesi</b>	<b>Importo detraibile</b>	<b>Massimale di spesa</b>	<b>Termine</b>
<b>Recupero edilizio, interventi conservativi</b>	50%	96.000 euro	Spese sostenute dal 26.06.2013 al 31.12.2017
<b>Interventi antisismici</b>			
<b>Interventi antisismiche in zone ad alto rischio</b>	50%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
(con riduzione rischio sismico di 1 classe)	70%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
(con riduzione rischio sismico di 2 classi)	80%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
Interventi antisismici che insistono su <b>parti comuni</b>	+5%	96.000 euro (per immobile incluso nell'intervento)	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021

Viene prorogata, inoltre, **l'agevolazione sull'acquisto di arredi.**

<b>AGEVOLAZIONE</b>			
<b>Ipotesi</b>	<b>Importo detraibile</b>	<b>Massimale di spesa</b>	<b>Termini</b>
Acquisto di mobili/grandi elettrodomestici in occasione di interventi di recupero edilizio	50%	10.000 euro	<b>Spese sostenute nel 2017 su interventi di recupero del 2016</b>

E' infine **prorogata al 31.12.2017 la detrazione al 65 per cento per le spese relative al risparmio energetico.**

<b>AGEVOLAZIONE</b>			
<b>Ipotesi</b>	<b>Importo detraibile</b>	<b>Massimale di detrazione</b>	<b>Rate</b>
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute <b>dal 06.06.2013 fino al 31.12.2017.</b>	65%	A seconda del tipo di intervento	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni (almeno 25% superficie disperdente) sostenute <b>dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021.</b>	70%	40.000	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per miglioramento prestazioni energetiche estive e invernali per le spese sostenute <b>dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021.</b>	75%	40.000	10

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

## 9) Note di variazione Iva

La Legge di Stabilità modifica nuovamente il trattamento dell'emissione delle note di credito in presenza di procedure concorsuali: l'emissione delle note di variazione Iva nei confronti di un soggetto in stato di crisi torna, pertanto, ad essere regolata dal co. 2, integrato nel senso di prevederne l'applicazione nel caso di "mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose". È, quindi, di nuovo rilevante, coerentemente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27136/2011) e dell'Amministrazione Finanziaria (C.M. 77/E/2000, *contra* Aidc, norma di comportamento 192/2015), il requisito dell'**infruttuosità della procedura concorsuale**: con l'effetto che, anche per i fallimenti dichiarati dal 1° gennaio 2017 (e i concordati preventivi aperti dopo tale data), rimane la necessità del creditore – al fine di maturare il diritto all'emissione della nota di variazione Iva – di essere ammesso, previa apposita domanda di insinuazione, allo stato passivo esecutivo del fallimento, oppure di essere inserito nell'elenco dei creditori del concordato preventivo.

Rimane, invece, confermato che la nota di variazione Iva può essere emessa a seguito dell'**omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** e della pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato di risanamento.

## 10) Sabatini ter

Sotto il profilo degli interventi diretti a sostegno delle piccole e medie imprese, si segnalano le **modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature**. Il termine per la concessione dei finanziamenti è **prorogato di due anni** (fino al 31 dicembre 2018).

La misura è poi **estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziare**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento  
Cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi